



PREMIATO IL NOSTRO IMPEGNO contro l'abusivismo professionale

La Corte di Cassazione (ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495, Sez. II) torna sul tema della riserva di legge a favore delle professioni ordinistiche per quanto riguarda le attività di tenuta della contabilità, di elaborazione delle dichiarazioni fiscali e delle buste paga.

Per salvaguardare gli interessi di chi fruisce dell'attività dei professionisti, la legge richiede che determinate attività, *“per la loro delicatezza, e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, sia nell'accesso sia nello svolgimento della professione ed anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati albi. La finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività”* Così già la Cassazione n. 14247/2020.

Rilevante, dunque, l'attuale pronuncia della Cassazione in quanto, evidenziando quelle che sono le attività riservate ai Consulenti del Lavoro e agli altri professionisti della legge n. 12/79, si è mossa contro l'abusivismo professionale: nel caso di specie si è pronunciata annullando il contratto che legava una s.r.l. al proprio cliente in quanto la s.r.l. svolgeva abusivamente attività tipica - *riservata a ai consulenti del lavoro e commercialisti, esperti contabili* -.

In particolare, le attività svolte erano le seguenti

- compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali,
- tenuta della contabilità,
- elaborazione delle buste paga,
- presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale,
- pagamento di imposte,
- elaborazione di studi di settore,
- disbrigo di pratiche presso la CCIA,
- cura dei rapporti previdenziali.

L'Ordinanza aggiunge che *“Con specifico riguardo all'attività riservata ai consulenti del lavoro, precedenti di questa Corte (Cass. pen. n. 26294/2021) hanno specificamente ricordato “che in linea di principio le mansioni di amministrazione della busta paga, dei rapporti con enti previdenziali, ed in genere della contrattualistica di lavoro, sono rimesse al datore di lavoro che deve occuparsene personalmente o per mezzo di propri dipendenti e sotto la propria responsabilità. Attesa la sempre maggiore complessità di detti adempimenti, è stato opportunamente previsto in alternativa, ex art. 1 comma 1, legge n. 12/1979, che il datore di lavoro possa delegare tali incombenze ad un consulente del lavoro abilitato, iscritto nel relativo albo professionale nonché ad altre figure professionali (professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali)”*

In argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, per precisare che le attività di carattere complesso e articolato nelle quali si estrinseca uno sforzo di carattere intellettuale implicante l'acclarato possesso di ►

IL PUNTO

specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, che non si esaurisce nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo (come quelle svolte dai centri di elaborazione dati, sulle quali fa leva il controricorso), ricadono nella generale - e residuale - categoria degli "adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", per i quali opera la riserva dell'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 1 della l. n. 12 del 1979.

Tra queste, l'"adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative", l'"assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro", l'"attività di consulenza per l'amministrazione del personale", con particolare riguardo a quelle da fornire "in occasione di eventuali accertamenti ispettivi" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 103/2015).

L'Ordinanza, che ha avuto ampia eco sulla stampa nazionale, gratifica enormemente la nostra azione di contrasto all'abusivismo professionale.

Volgendo lo sguardo in particolare alla nostra professione, merita di ricordare fortemente come la categoria sia sempre stata in prima linea e oggi ancora una volta non può che essere incoraggiata a mantenere alta la guardia e a lavorare per la legalità. Sempre su questa Rivista (marzo 2023) ho segnalato la sottoscrizione, nel 2023, del **Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all'abusivismo professionale** con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in occasione dell'incontro tra i coordinatori delle Consulte Regionali dei Presidenti dei CPO e i Direttori Territoriali dell'INL. Protocollo che è stato sottoscritto anche tra il CPO di Milano e l'Ispettorato del Lavoro di Milano.

Obiettivo dell'Accordo è quello di diffondere i principi di correttezza, efficienza e trasparenza grazie a iniziative condivise, volte a prevenire e contrastare irregolarità nel mercato del lavoro, compreso l'esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro.

Quello che va sottolineato ancora una volta è che l'ordinamento giuridico, nella persona dei colleghi giudicanti e del Ministero del lavoro, riconosce inequivocabilmente il ruolo di garante pubblico ai Consulenti del Lavoro i quali si fanno portatori di alti valori morali e intellettuali, sono espressione di garanzia di tutela degli interessi generali. Ribadisco oggi quanto già più volte espresso e cioè che i cittadini lavoratori hanno il diritto di essere assistiti e seguiti dal proprio datore di lavoro direttamente oppure esclusivamente da soggetti qualificati, come tali riconosciuti dallo Stato, che soli possono svolgere le attività in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

Tutti gli operatori del mercato devono riconoscere e fare propria la consapevolezza che lo Stato ha riservato in via esclusiva alla categoria dei Consulenti la competenza nelle materie indicate.

Non si può ridurre mai la gestione dei rapporti di lavoro ad un'operazione di mero calcolo, di data entry, di stampa in quanto, da un lato, si tratta di un'attività che indubbiamente richiede competenze specifiche e costante aggiornamento e formazione per stare al passo con le novità legislative, le procedure amministrative e il progresso tecnologico, e dall'altro, forse più importante, il consulente del lavoro gestisce "il capitale umano" con tutto ciò che questa affermazione comporta e che travalica le mere operazioni di calcolo per entrare nella sfera personalissima dei lavoratori.

In chiusura voglio ricordare l'incessante lavoro che la Commissione Legalità e abusivismo del nostro CPO, della quale fanno parte i Colleghi Andrea Asnaghi, Federica Manusardi e Roberto Picci, ai quali va il nostro ringraziamento per l'impegno profuso, grazie al quale molte denunce sono state inoltrate all'Ispettorato del Lavoro e due delle quali sono state depositate in Procura della Repubblica per acclarato esercizio abusivo di professione da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Milano. ➤

Estratto dal Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all'abusivismo professionale

(omissis)

SEZIONE III

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO PROFESSIONALE

Art. 11 (Contrasto dell'abusivismo professionale)

1. I.I.N.L. si impegna a promuovere specifici interventi ispettivi volti al contrasto del fenomeno dell'abusivismo professionale anche su specifiche segnalazioni del Consiglio Nazionale o dei Consigli provinciali dell'ordine dei Consulenti del lavoro.

Art. 12 (Oggetto dell'attività di contrasto all'abusivismo professionale)

1. L'attività di contrasto di cui all'art. 11 avrà ad oggetto le seguenti attività:

- verifica del rispetto del dettato normativo di cui alla L. n. 12/1979 ed in particolare modo della riserva legale indicata nel comma 1, dell'art. 1, della predetta legge, la quale dispone che gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono svolti dal datore di lavoro, possono essere assunti solamente da Consulenti del Lavoro o altri soggetti indicati nel sopraccitato art. 1;

- verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati (CED), i quali devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro o dai professionisti indicati nell'art. 1, comma 1, della predetta L. n. 12/1979 e devono, comunque, svolgere esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (in via esemplificativa e non esaustiva, la fascicolazione e consegna documenti);

- verifica della sussistenza dei presupposti di legge per le Associazioni di Categoria e per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) dei datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata L. n. 12/1979, possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette Associazioni, secondo le modalità previste dall'attuale prassi amministrativa.

Art. 13 (Impegni reciproci)

1. Le Parti concordano che:

- il personale ispettivo verifichi che, qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, il professionista sia in possesso della prescritta abilitazione. In tal caso dovranno essere annotati gli estremi di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro;

- il personale ispettivo accerti che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 abbiano inoltrato la prescritta comunicazione agli I.T.L. delle Province nel cui ambito intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale secondo le modalità previste ed, in mancanza, non consenta agli stessi di assistere all'ispezione;

- il personale ispettivo provveda, in caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 a dare immediata comunicazione alle autorità competenti. Non consenta, infine, al soggetto non autorizzato di assistere all'ispezione.

2. L'I.N.L. si impegna a:

- rendere pubblicamente consultabile l'elenco nominativo degli altri professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, con l'indicazione dell'albo professionale di appartenenza nonché dell'area geografica indicata per l'esercizio dell'attività professionale, che abbiano adempiuto alla prescritta comunicazione, relativa allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, come definita dalla nota prot. n. 32 del 15 febbraio 2018 dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- provvedere affinché nel sopra citato elenco vi sia puntuale evidenza anche delle comunicazioni cartacee rice-

vute nelle more della istituzione delle modalità di comunicazione di cui sopra;

- rendere pubblicamente consultabile l'elenco dei nominativi dei professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 che assistono centri di elaborazione dati (CED), per i quali sia stata effettuata la prescritta comunicazione all'ispettorato del lavoro ed al Consiglio provinciale competente per territorio.

3. L'I.N.L. si impegna affinché le proprie strutture territoriali:

- comunichino periodicamente al competente Consiglio provinciale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro i dati statistici relativi agli accertamenti riferiti all'esercizio abusivo della professione, anche in relazione alle richieste di intervento provenienti dagli stessi Consigli dell'ordine.

- verifichino, secondo la programmazione della sede, quali siano le effettive attività svolte dai centri di elaborazione dati (CED), compresi quelli costituiti o promossi dalle rispettive Associazioni di Categoria, nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro, anche a seguito delle segnalazioni provenienti dai Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro nel rispetto dell'art. 14, comma 1, della lett. b), della L. n. 12/1979;

- effettuino nel territorio di competenza una mappatura dei centri di elaborazione dati (CED) che svolgono adempimenti in materia di lavoro in occasione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge. In particolare modo, deve essere accertato che i predetti centri di elaborazione dati (CED): svolgano esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa; siano assistiti da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979; abbiano conferito al professionista l'incarico tramite una comunicazione scritta, avente data certa ed anteriore rispetto all'inizio dell'attività ed abbiano effettuato la prescritta comunicazione all'ispettorato del lavoro ed al Consiglio provinciale competente per territorio.

4. Il Consiglio Nazionale s'impegna:

- a mettere a disposizione dell'I.N.L., attraverso i necessari collegamenti informatici, anche in cooperazione applicativa, i dati concernenti le iscrizioni al relativo albo e comunque a mettere a disposizione l'elenco costantemente aggiornato degli iscritti in tutti gli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro;

- affinché i propri Consigli provinciali dell'ordine pongano in essere ulteriori forme di collaborazione che si dovessero rendere necessarie per le attività di verifica sul contrasto all'abusivismo professionale.

4. Le Parti, anche nell'ambito del Gruppo di lavoro di cui all'art. 2, predispongono congiuntamente delle linee guida, da mettere a disposizione del personale ispettivo, al fine di agevolare ed uniformare l'attività di verifica ed individuazione del fenomeno, individuando altresì le procedure operative finalizzate alla gestione delle segnalazioni dei casi di presunto esercizio abusivo della professione. Inoltre, si impegnano ad incontrarsi semestralmente per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro. In occasione di tali incontri, l'I.N.L. renderà noti gli esiti delle attività svolte in materia di contrasto all'abusivismo professionale producendo, altresì, un report statistico sulle attività effettuate contenente la tipologia ed il numero dei soggetti di cui i soggetti ispezionati si sono avvalsi.

Art. 14 (Ulteriori iniziative)

1. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 2 possono essere individuate ulteriori iniziative ritenuti utili a potenziare l'attività di contrasto all'abusivismo professionale. A tal fine il Gruppo potrà essere affiancato da esperti identificati dalle Parti di comune accordo, in diversi settori.